



Via della Colonna 9 / 11
50121 – Firenze
Tel: 0552478151

Sito Web: <https://www.liceomichelangelo.edu.it>
E-mail: fipc04000n@istruzione.it
Pec: fipc04000n@pec.istruzione.it

VERBALE DI ACCORDO

AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970 (STATUTO DEI LAVORATORI)

All'Albo dell'Istituto
Alle sigle sindacali

In data 8/6/2026 presso gli uffici della Dirigenza del Liceo si sono incontrati:

- il Dirigente Scolastico Federica Gambogi, rappresentante del suddetto Istituto (di seguito denominato "Istituto")
- le R.S.U. nelle persone dei Proff. Benzi, Cusmano, Leoni e Masi

premessi che:

l'Istituto, per esigenze di tutela del patrimonio dello Stato e di sicurezza, ritiene di dotarsi di un impianto di videosorveglianza;

si conviene quanto segue:

l'Istituto ha provveduto ad attivare nei locali n°37 sensore volumetrico con fotocamera collocate:

- all'interno secondo una disposizione dettata dalle esigenze di tutela dei beni dell'Istituto e, più in generale, del patrimonio in esso custodito. (18 piano terra, 3 piano ammezzato, 16 primo piano)

Incaricato alla video sorveglianza è il Dirigente Scolastico, alla presenza del quale solo possono essere visionati i fotogrammi, che si attivano al passaggio di animali o persone.

Gli impianti sono stati messi in funzione dal 15/03/2026 In ottemperanza alle vigenti normative, l'impianto è stato messo in funzione nei seguenti orari, durante i quali non è previsto l'accesso alla struttura da parte di minori:

- nei giorni in cui è prevista attività didattica e/o di segreteria: dalle ore 20:00 alle ore 07:00, salvo diverse esigenze di servizio.
- I giorni festivi e la Domenica: l'intera giornata.

Le parti si danno atto che i lavoratori saranno informati personalmente, oltre che dalla cartellonistica esposta, anche mediante presa visione del presente accordo e dell'allegata planimetria, i quali saranno pubblicati al sito WEB nell'area "Privacy e protezione dei dati", o di altra comunicazione idonea allo scopo.

Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza con fotocamere e NON videocamere, le parti concordano sui seguenti principi:

- la raccolta e l'uso delle immagini sarà effettuata solo se necessaria per il perseguimento delle finalità sopra indicate;
- i lavoratori - ed i cittadini in genere - che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante;
- nella registrazione, il periodo di conservazione delle immagini viene limitato alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, sospensione dell'attività, o per aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- viene esclusa ogni creazione di banche dati tale da rilevare anche sole informazioni statistiche; le immagini non saranno diffuse all'esterno.

Le parti convengono inoltre che:

- nel controllo delle aree oggetto di sorveglianza con fotocamere, saranno adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone;
- possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati e che le stesse non possano essere visionate da estranei;
- nelle attività di sorveglianza sarà rispettato il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa: non saranno quindi effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa;
- viene esclusa in ogni caso l'installazione di sistemi di videosorveglianza con fotocamere in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi);
- l'Istituto pubblicherà sul proprio sito WEB, alla sezione "Privacy e protezione dei dati", una specifica informativa riguardo il trattamento dei dati effettuato in seno all'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza;
- eventuali tecnici esterni e/o ditte di manutenzione saranno nominate dall'Istituto "Responsabili per il Trattamento dei dati", così come previsto dalla normativa vigente.

Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti rinviando integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970.

Riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) dell'Istituto

NetSense S.r.l. con sede legale in via Novaluce 38, a Tremestieri Etneo provincia di CT,

Partita IVA 04253850871, telefono: 095.8996123, email aziendale: info@netsenseweb.com,

PEC aziendale: netsense@pec.it,

nella persona di:

Ing. Renato Narcisi,

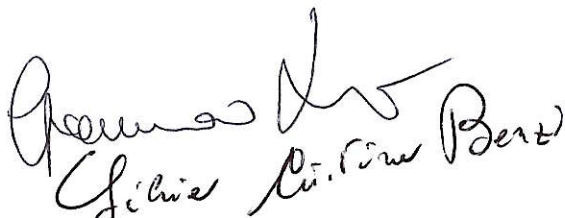
PEC personale: renato.narcisi@arubapec.it

Si allegano alla presente:

- schemi planimetrici con indicate le fotocamere

Letto, confermato e sottoscritto

La RSU


Gloria Ruffini Bert
Lucia Casarini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



